

- 4) La European Paper Packaging Alliance, la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento e il Consiglio si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

⁽¹⁾ GU C 431 del 25.10.2021.

Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2022 — Primagran / EUIPO — Primagaz (primagran)

(Causa T-624/21) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo primagran – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore PRIMA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Divieto di reformatio in peius – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2022/C 463/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Primagran sp. z o.o. (Stegna, Polonia) (rappresentante: E. Jaroszyńska-Kozłowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Herrburger, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 luglio 2021 (procedimento R 2486/2020-4).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Primagran sp. z o.o. è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Compagnie des gaz de pétrole Primagaz.

⁽¹⁾ GU C 481 del 29.11.2021.

Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione

(Causa T-653/21) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Ritrovati vegetali – Produttore della varietà di canapa Finola – Superfici coltivate in Polonia – Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell'ambito della politica agricola comune – Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) – Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»]

(2022/C 463/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU 2021, L 265, pag. 1). Egli eccepisce altresì, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, l'illegittimità dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), nonché dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.
- 3) James C. Callaway si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) Il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

(¹) GU C 24 del 17.1.2022.

Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2022 — FC / EASO

(Causa T-697/21) (¹)

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Rigetto della domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia di sentenze del Tribunale in cause connesse – Pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause connesse in pendenza del giudizio – Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: FC (rappresentanti: V. Christianos, G. Kelepouri e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e M. Stamatapoulou, agenti, assistiti da T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO), del 25 luglio 2021, recante rigetto del suo reclamo proposto avverso le decisioni dell'EASO del 24 febbraio e del 14 marzo 2021, mediante le quali il presidente del consiglio disciplinare dell'EASO ha respinto la sua domanda di sospensione del procedimento disciplinare aperto a suo carico.